

BOZZA DISCIPLINARE TECNICO

Servizio di attività di controllo degli impianti posti a servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze ovvero in generale rientranti nel campo di applicazione del DM 37/2008, quali ad esempio impianti di riscaldamento domestico ed extra-domestico, di cottura sia domestica che professionale, nell'ambito dell'esercizio di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia conseguente ad esposti o segnalazioni;

L'anno duemilaventisei il giorno _____ del mese di _____ (/ / 2026), in _____ tra

la società Veritas S.p.A. – Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi, in seguito Veritas S.p.A., codice fiscale e part. Iva 03341820276, con sede in Santa Croce 489 Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della sopra indicata società, il quale agisce in forza dei poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione

e

Comune di Venezia, in seguito Comune, con sede legale in Venezia, Ca' Farsetti, San Marco 4136, C.F. 00339370272, nella persona di Emanuele Ferronato nella sua veste di Dirigente del Settore Sportello Unico Edilizia dell'Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, domiciliato agli effetti del presente atto presso la Sede Municipale, il quale agisce nella qualità di Dirigente e stipula il presente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione rappresentata, premesso che

- le società del servizio idrico integrato Aspiv S.p.A. e della gestione dei rifiuti e di altri servizi al territorio Amav S.p.A. sono state fuse nella società Vesta S.p.A., oggi Veritas S.p.A., di cui il Comune di Venezia detiene il 50,32% del capitale sociale;
- Veritas S.p.A. è identificata quale società in house providing, avendo la stessa assunto quelle caratteristiche statutarie proprie richieste dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria per essere in tal modo qualificata;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 15 marzo 2002, modificata e integrata dalla D.G.C. n. 421 del 31 maggio 2002 e dalla D.C.C. n. 105 del 14-15 luglio 2003, è stato approvato il Contratto di Servizio per la definizione generale dei rapporti tra Comune di Venezia e Vesta S.p.A., oggi Veritas S.p.A., stipulato in data 12 maggio 2003, n. Rep. 128723, che recepisce gli allegati tecnici già in vigore;
- con Determinazione n. del è stato approvato l'affidamento in house alla società Veritas S.p.A. del servizio di gestione delle attività di controllo impianti rientranti nel campo di applicazione del DM 37/2008;

tutto ciò premesso

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE E STRUTTURA DEL PRESENTE ATTO

Le premesse fanno parte integrante del presente disciplinare. Per quanto non disciplinato dal presente atto, le parti fanno riferimento al Contratto di Servizio generale, n. Rep. 128723 del 12 maggio 2003.

ART. 2 – OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare regola il servizio di attività di controllo degli impianti posti a servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze ovvero in generale rientranti nel campo di applicazione del DM 37/2008, quali ad esempio impianti di riscaldamento domestico ed extra-domestico, di cottura sia domestica che professionale, nell'ambito dell'esercizio di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia conseguente ad esposti o segnalazioni.

ART. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente disciplinare si applicano le definizioni di carattere tecnico contenute nel D.M. 37/2008 e normativa tecnica correlata.

ART. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Veritas S.p.A., quale gestore delle attività di controllo impianti rientranti nel campo di applicazione del DM 37/2008 è obbligata ad operare nell'osservanza della normativa e dei regolamenti di seguito indicati e di ogni successiva modifica che interverrà in materia:
 - D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
 - Norme tecniche UNI-CTI, UNI – CIG, CEI, UNI-EN, applicabili alle attività e agli impianti oggetto del presente disciplinare e relativi componenti;
2. Veritas S.p.A., quale gestore delle attività di controllo impianti rientranti nel campo di applicazione del DM 37/2008 , è obbligata a svolgere le seguenti attività:
 - 2.1 effettuazione di accertamenti e sopralluoghi congiunti con il personale del Servizio Controllo Edilizia, Condono e L.R. 22/2002 per sottoporre a controllo gli impianti posti a servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze ovvero in generale rientranti nel campo di applicazione del DM 37/2008, quali ad esempio impianti di riscaldamento domestico ed extra-domestico, di cottura sia domestica che professionale;
 - 2.2 eventuale effettuazione di ispezioni sugli impianti come sopra individuati, redazione e trasmissione via posta elettronica certificata agli uffici comunali competenti di opportuno rapporto tecnico d'ispezione riportante gli esiti di quanto riscontrato in loco;
 - 2.3 consulenza telefonica agli uffici dell'Amministrazione e agli utenti relativamente agli impianti di cui ai precedenti punti;
 - 2.4 gestione di tutti gli aspetti amministrativi, economici e operativi inerenti alle attività sopra indicate;
 - 2.5 rendiconto annuale delle attività svolte;
 - 2.6 gestione eventuale contenzioso sulle attività svolte da Veritas S.p.A.

ART. 5 - PERSONALE ADDETTO ALLA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DI ACCERTAMENTO E ALLE ISPEZIONI- ISPETTORI

1. Veritas S.p.A. si impegna ad assicurare che la redazione della documentazione tecnica costituente "accertamento" e le ispezioni siano effettuate da personale in possesso dei requisiti idonei allo svolgimento del servizio secondo i dettami dell'art. 7, comma 6 del D.M. 37/2008.
2. Si obbliga altresì ad adottare procedure che assicurino la formazione continua teorica e pratica del personale, curando nel contempo l'aggiornamento dello stesso su disposizioni legislative e regolamentari afferenti al servizio e su quelle eventualmente emanate in periodi successivi ed in ogni caso nel periodo di validità dell'affidamento.
3. Veritas S.p.A. provvederà a rilasciare appositi tesserini di riconoscimento, da utilizzare durante le attività interne ed esterne, riportanti il logo del Comune di Venezia.

ART. 6 – ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

La documentazione relativa ai singoli impianti per cui sono pervenute le segnalazioni di cui all'art. 4, punto 2.1 sarà valutata dal preposto Ufficio di Veritas S.p.A. anche in via preliminare all'esecuzione di un'eventuale ispezione. Tale attività sarà gestita secondo la seguente prassi:

- 6.1 si provvederà a una valutazione che darà luogo alternativamente a:
 - a. la redazione di un parere tecnico di "accertamento" caratterizzato da esito positivo, ovvero le cui risultanze indicheranno in modo inequivocabile e con assunzione di responsabilità da parte del tecnico accertatore, la sussistenza dei minimi requisiti per il funzionamento in sicurezza dell'impianto, la non necessità di procedere a una ispezione in situ dell'impianto e la conseguente possibilità di archiviazione della pratica che dovrà essere comunicata agli uffici comunali competenti;
 - b. la redazione di un parere tecnico di "accertamento" caratterizzato da esito negativo, ovvero le cui risultanze indicheranno in modo inequivocabile e con assunzione di responsabilità da parte del tecnico accertatore le motivazioni che conducono all'esito negativo dell'accertamento e le modalità di prosecuzione della pratica che potranno prevedere l'eventuale ispezione dell'impianto.

ART. 7 – ATTIVITÀ DI ISPEZIONE

Sulla base di quanto riscontrato in sede di eventuale ispezione, l'impianto potrà rientrare in una delle seguenti categorie:

1. impianto a norma: l'impianto risulta idoneamente installato e funziona correttamente, pertanto è in condizioni tali da non necessitare di alcuna ulteriore procedura amministrativa;
2. impianto non a norma: l'impianto presenta anomalie tali da pregiudicarne l'idoneità al funzionamento;

ART. 8 - GESTIONE DEGLI ESITI DELLE ISPEZIONI

Veritas S.p.A., a seguito di eventuale ispezione dovrà adottare le seguenti procedure:

1. Qualora durante la verifica l'Ispettore incaricato dovesse riscontrare anomalie sull'impianto, provvederà a redigere in situ un rapporto tecnico d'ispezione in cui saranno chiaramente indicate la situazione e le anomalie rilevate, nonché le azioni necessarie per la messa a norma e in sicurezza dello stesso. Copia dei suddetti documenti (rapporto tecnico di ispezione) saranno consegnati al responsabile dell'impianto e trasmessi entro 5 giorni lavorativi dall'ispezione via PEC all'ufficio del Comune di Venezia preposto al Controllo Edilizio (Settore Sportello Unico Edilizia), il quale attiverà le procedure di competenza, ai sensi del DPR 380/2001.
2. A seguito degli eventuali interventi di messa a norma, l'Ispettore provvederà ad esaminare la documentazione inviata dall'utente attestante quanto sopra, redigendo apposito parere da inviare via PEC al competente ufficio comunale sopra indicato per l'archiviazione della pratica amministrativa.

ART. 9 - TEMPISTICA DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Veritas S.p.A. deve provvedere entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento delle singole comunicazioni alla redazione dell'"accertamento" di cui al punto 6 ed in caso lo stesso sia negativo:
 - a. alla trasmissione dello stesso all'ufficio del Comune di Venezia preposto al Controllo Edilizio (Settore Sportello Unico Edilizia), il quale attiverà le procedure di competenza, ai sensi del DPR 380/2001,

oppure

- b. alla spedizione all'utente dell'eventuale avviso di ispezione entro ulteriori 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione/esposto, fissando l'ispezione al massimo entro un termine di 20 giorni complessivi dalla data di ricezione e trasmettendo il relativo rapporto tecnico d'ispezione nei tempi previsti nell'articolo 8.
2. Nei casi di ispezione non effettuata per cause imputabili all'utente, l'ispettore informa l'utenza che sarà programmata una seconda visita da svolgersi entro i 30 giorni successivi, che la data può essere concordata direttamente e che ingiustificati impedimenti potrebbero comportare la sospensione nell'erogazione delle forniture di gas o di energia elettrica all'impianto.

ART. 10 – GESTIONE RAPPORTI CON L'UTENZA E BANCHE DATI

1. Veritas S.p.A. garantisce una struttura organizzativa del Servizio per l'Utenza con un numero telefonico specifico dedicato attivo nei giorni _____ nella fascia oraria _____. Veritas ed il Comune potranno concordare anche eventuali estensioni dell'operatività del numero telefonico.
2. Veritas S.p.A. dovrà comunicare il nominativo di un soggetto Responsabile che garantisca la reperibilità per l'Amministrazione comunale, mediante telefono cellulare dalle 8:00 alle 18:00 di tutti i giorni lavorativi.

ART. 11- GESTIONE DEL CONTENZIOSO

Veritas S.p.A. dovrà gestire il contenzioso elaborando risposte a fronte di richieste scritte degli utenti inerenti alle attività svolte dalla società stessa, nonché richieste dell'amministrazione comunale a fronte di eventuali ricorsi.

ART. 12 – REPORTISTICHE

1. Veritas S.p.A. dovrà tenere un rendiconto puntuale ed aggiornato relativamente alle attività oggetto del presente disciplinare.
2. Veritas S.p.A. fornirà semestralmente all'Amministrazione Comunale le seguenti informazioni da rendere sotto forma di report:

- numero segnalazioni pervenute;
 - numero avvisi ispezione spediti agli utenti;
 - numero di ispezioni eseguite;
 - numero ispezioni non eseguite per causa imputabile all'utente;
 - numero accertamenti eseguiti;
 - numero di contatti telefonici con gli utenti;
 - altre rendicontazioni richieste dal Comune.
2. Veritas S.p.A. deve predisporre una rendicontazione annuale sulle attività svolte ai sensi del presente disciplinare, di cui dovrà essere messo a conoscenza il Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla conclusione di ogni anno solare.

ART. 13 – OBBLIGHI E COMPETENZE DEL GESTORE

1. Veritas S.p.A. è tenuta ad adempiere a tutti gli obblighi previsti nel Contratto di Servizio a cui si riferisce il presente disciplinare tecnico.
2. Veritas S.p.A. garantisce la tutela dell'immagine del Comune di Venezia, assicurando che l'applicazione del presente disciplinare avviene nella totale conformità di quanto previsto dagli atti deliberativi approvati dal Comune medesimo.
3. Veritas S.p.A. ha l'obbligo di segnalare al Comune tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, pregiudichino il regolare svolgimento del servizio in modo che l'Amministrazione possa sollecitamente far rimuovere le cause di tali inconvenienti.

ART. 14 – CORRISPETTIVO

1. Si prevede complessivamente l'esecuzione dell'attività così come definita negli articoli precedenti, comprensiva degli aspetti amministrativi e delle attività tecniche di accertamento documentale e ispettivo su circa 50 impianti/anno (inerenti alle segnalazioni ricevute da parte degli uffici), ipotizzando che ogni singolo impianto necessiti di 3 (tre) cosiddette "unità di accertamento documentale" e di 1 (una) unità ispettiva ai seguenti prezzi unitari:
 - "unità di accertamento": € 50,43 (euro cinquanta/43), IVA esclusa;
 - "unità ispettiva": € 100,87 (euro cento/87), IVA esclusa.
2. Ulteriori prestazioni di carattere analogo a quelle determinate in precedenza che il Comune di Venezia ritenesse eventualmente di richiedere a Veritas SpA in relazione ad esigenze contingenti, potranno essere definite nell'ambito del periodo di vigenza contrattuale, incrementando le "unità di accertamento" o le "unità ispettive" e avendo a riferimento i relativi suddetti costi unitari fino al raggiungimento di un numero di "unità di accertamento" e/o di "unità ispettive" non superiori al 50% rispetto le quantità indicate nel precedente punto 1. Oltre tale incremento sarà necessario stabilire in forma scritta i relativi nuovi corrispettivi economici o la non variazione degli stessi rispetto i vigenti importi di contratto, specificando la somma complessiva a disposizione per le ulteriori prestazioni.
3. I corrispettivi sono comprensivi di ogni spesa e onere necessario all'espletamento delle attività affidate con il presente disciplinare, anche se non esplicitamente evidenziato. La Società garantisce che il proprio personale, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Disciplinare, sia coperto da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 11 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".
4. Il pagamento dei corrispettivi complessivi avverrà con cadenza annuale mediante disposizione di pagamento del dirigente competente che verrà emessa solo a seguito di presentazione di relazione riportante il consuntivo delle attività svolte nel periodo di riferimento e di relativa fattura.

ART. 15 – DURATA

Il presente disciplinare ha durata fino al 31/12/2026.

Le parti danno atto che, nelle more della stipulazione di un nuovo contratto di servizio e relativo disciplinare, il rapporto rimane disciplinato, nei contenuti, dal presente atto. Pertanto, Veritas S.p.A. rimane obbligata ad assicurare la continuità della gestione dei servizi, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del Contratto di Servizio.

ART. 16 – CONTROLLO DEL COMUNE

1. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di procedere, attraverso gli uffici comunali, a controlli e verifiche sul livello di servizio reso, sullo stato di applicazione del contratto e sull'osservanza delle disposizioni stabilite dalla vigente normativa. In ogni momento, anche senza preavviso, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di inviare personale preposto presso gli uffici del Servizio per effettuare controlli diretti sulla gestione. I controlli avverranno alla presenza di almeno uno dei coordinatori dell'ufficio di Veritas S.p.A.
2. Nell'ipotesi che il Comune rilevi, anche tramite riscontri forniti dall'utenza, disfunzioni, difformità, carenze o disservizi nell'espletamento del servizio affidato, ne darà comunicazione scritta a Veritas S.p.A., che si attiverà urgentemente per la soluzione di quanto segnalato, dandone conseguente riscontro scritto al Comune.
3. In caso di mancata prestazione, oltre alla sanzione, verrà addebitato a Veritas S.p.A. il costo del servizio non reso.

ART. 17 – PENALI E RECESSO

1. Fermo restando quanto già previsto dall'art. 20 del Contratto di Servizio vigente, Rep. n. 128723, richiamato in premessa, ed in esecuzione del comma 4 del medesimo articolo, in caso di mancata presentazione al Comune delle rendicontazioni previste dal presente disciplinare nei termini previsti, per ogni mese di ritardo oltre il primo o sua frazione e per ogni mancata rendicontazione: fino a € 1.000,00.
2. Il Comune notifica per iscritto le contestazioni di mancato adempimento a fronte delle quali Veritas S.p.A. può esprimere le proprie osservazioni e controdedurre entro i quindici giorni successivi alla notifica.
3. In caso di contraddittorio relativo all'applicazione delle penali, la decisione finale spetta al Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di cui all'art. 18 del Contratto Generale di Servizio.
4. Il Comune ha la possibilità di esercitare il diritto di recesso anticipato dal disciplinare nel caso in cui il procedimento di iscrizione all'elenco ANAC degli Enti affidanti in house di Veritas S.p.A. non dovesse concludersi positivamente.

ART. 18 – CONTROVERSIE

Le parti convengono che ogni controversia che dovesse sorgere in applicazione ed in esecuzione del presente disciplinare dovrà essere risolta in via bonaria dal Comitato Tecnico di Gestione del Contratto. In caso di mancato accordo, il Foro esclusivo è quello del Tribunale di Venezia.

ART. 19 – TUTELA DELLA PRIVACY

1. Veritas S.p.A. è tenuta ad utilizzare i dati personali forniti dall'Ente e da essa autonomamente reperiti, esclusivamente per lo svolgimento dei servizi previsti nel presente disciplinare, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo Ue 2016/679.
2. A tale scopo la Società si impegna a far sì che tutti i dati siano trattati per le finalità connesse con il presente disciplinare, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
3. Veritas S.p.A. si impegna a non divulgare – anche successivamente alla scadenza di questo disciplinare – notizie di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché ad impedire che altri eseguano copie, note od elaborazioni di qualsiasi genere dei documenti di cui sia venuta in possesso in ragione del presente disciplinare.

ART. 20 – OBBLIGHI

Veritas S.p.A. è tenuta ad osservare e far osservare il Protocollo di legalità sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione del Veneto, le Prefetture venete, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto e i Codici di comportamento (Codice di comportamento interno del Comune di Venezia e D.P.R. 62/2013) che saranno trasmessi in fase di stipula del contratto, con previsione di risoluzione immediata del rapporto contrattuale in caso di violazione degli obblighi ivi previsti.

ART. 21 – REGISTRAZIONE

Il presente disciplinare verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

ART. 22 – SPESE E RINVIO

1. Tutte le spese connesse alla sottoscrizione del presente atto sono a carico di Veritas S.p.A.
2. Per quanto non previsto nel presente disciplinare si rimanda all'applicazione del Contratto di Servizio.

Letto, approvato, sottoscritto.

Venezia,

VERITAS S.p.A.
il Rappresentante Legale
nome cognome

SETTORE SPORTELLO UNICO EDILIZIA
Il Dirigente
Emanuele Ferronato

[firmato digitalmente]

Allegato alla bozza Disciplinare

Nota di designazione Responsabile trattamento dati

1. La società Veritas S.p.A. accetta di essere designata quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (di seguito il "**Responsabile**"), ai sensi dell'art. 28 del sotto indicato GDPR, nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato con il Titolare in virtù del Disciplinare di affidamento di servizio (di seguito il "**Disciplinare**") ed a rispettare la cd. Normativa applicabile (di seguito "**Normativa Applicabile**") la quale indica l'insieme delle norme rilevanti in materia di privacy alle quali il Titolare è soggetto, incluso il Regolamento europeo 2016/679, il D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 (di seguito, unitamente "**GDPR**"), General Data Protection Regulation – "**GDPR**") ed ogni linea guida, norma di legge, codice o provvedimento rilasciato o emesso dagli organi competenti o da altre autorità di controllo. Il trattamento potrà riguardare anche dati particolari riferiti agli utenti del servizio. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Disciplinare e dalla normativa in esso richiamata.

Onde consentire al **Responsabile** di espletare i compiti e le attribuzioni meglio specificati in seguito, vengono fornite le specifiche istruzioni che dovranno essere seguite per l'assolvimento del compito assegnato.

2. Il **Responsabile** eseguirà il trattamento dei dati personali per conto del Titolare del trattamento per gli adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del **Disciplinare** per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

3. Il **Responsabile** eseguirà il trattamento delle seguenti tipologie dati personali:

3.1. acquisizione dati identificativi personali, anche particolari come dati sanitari, nonché dati relativi a condanne penali e reati, di persone fisiche e giuridiche per l'attuazione dell'oggetto del presente **Disciplinare**. In particolare, in attuazione di quanto disposto dall'art. 28 del citato GDPR il **Responsabile** avrà i compiti e le attribuzioni di seguito elencate, sebbene non in via esaustiva e dunque dovrà:

- a) effettuare la ricognizione delle banche dati, degli archivi (cartacei e non) relativi ai trattamenti effettuati in esecuzione del **Disciplinare**;
- b) tenere un registro, come previsto dall'art. 30 del GDPR, in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Comune/Stazione Appaltante, contenente:
 - il nome e i dati di contatto del Responsabile e del Titolare e, laddove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
 - le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
 - ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate;
- c) organizzare le strutture, gli uffici e le competenze necessarie e idonee a garantire il corretto espletamento del **Disciplinare**;
- d) non diffondere o comunicare a terzi i dati trattati attraverso il **Disciplinare**;
- e) garantire l'affidabilità di qualsiasi dipendente che accede ai dati personali del Titolare ed assicurare, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione (quali incaricati/autorizzati del trattamento) con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, e che siano vincolati al rispetto di obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel presente appalto;
- f) tenere i dati personali trattati per il **Disciplinare** separati rispetto a quelli trattati per conto di altre terze parti, sulla base di un criterio di sicurezza di tipo logico;
- g) con la sottoscrizione del **Disciplinare**, il **Responsabile** si dichiara disponibile e competente per la piena attuazione di quanto ivi disposto, dichiara e garantisce di possedere conoscenze tecniche in relazione alle finalità e modalità di trattamento dei dati personali, alle misure tecniche e organizzative da adottare a garanzia della riservatezza, completezza ed integrità dei dati Personali trattati, di possedere i requisiti di affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia, ivi inclusi i nuovi obblighi previsti dal GDPR all'art. 32. Il **Responsabile** conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione al dettato del GDPR, conferma, altresì, di disporre di una propria organizzazione che dichiara idonea a consentire il trattamento dei dati

nel rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza, e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni impartite, in termini di proprietà, risorse umane, attrezzature ed esperienza nella gestione di servizi di cui al **Disciplinare**. Il **Responsabile** in particolare si obbliga a:

- verificare le misure di sicurezza e a mantenere ogni e qualsiasi ulteriore misura organizzativa e tecnica di sicurezza idonea a prevenire i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei dati personali nonché di accesso non autorizzato o trattamento illecito;
 - far sì che tali misure siano conformi alle misure idonee a garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR;
 - verificare regolarmente l'idoneità delle misure adottate e aggiornarle.
- h) procedere alla nomina del proprio/i amministratore/i di sistema, in adempimento di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 27.11.08, pubblicato in G.U. n. 300 del 24.12.2008, ove ne ricorrano i presupposti, comunicandolo prontamente al Titolare, curando, altresì, l'applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento;
- i) assistere tempestivamente il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'eventuale obbligo del Titolare di procedere ad un DPIA (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati);
- j) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile e della eventuale necessità di procedere ad un DPIA ex art. 35 e ss. del GDPR, con obbligo di notifica quando venga a conoscenza di un trattamento di dati che possa comportare un rischio elevato;
- k) notificare alla Stazione Appaltante, senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre le 24 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art.33 del GDPR, nel caso in cui si verifichi un *Data breach* (violazione di dati personali secondo il dettato dell'art. 33 del GDPR) anche presso i propri Subresponsabili; la notifica deve contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 33, 3° comma del GDPR (la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate). Dovrà, inoltre, adottare, di concerto con la Stazione Appaltante, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell'evento e a ripristinare la situazione precedente;
- l) predisporre e aggiornare un registro che dettagli, in caso di eventuali *Data breach*, la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate;
- m) astenersi dal trasferire al di fuori dello Spazio Economico Europeo i dati personali trattati, senza il previo consenso scritto del Comune;
- n) avvertire prontamente la Stazione Appaltante, entro tre (3) giorni lavorativi, in merito alle eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire al Responsabile inviando copia delle istanze ricevute all'indirizzo pec: edilizia@pec.comune.venezia.it e collaborare al fine di garantire il pieno esercizio da parte degli interessati di tutti i diritti previsti dalla Normativa applicabile;
- o) avvisare immediatamente, e comunque entro tre (3) giorni lavorativi, il Titolare del trattamento, di qualsiasi richiesta o comunicazione da parte dell'Autorità Garante o di quella Giudiziaria eventualmente ricevuta inviando copia delle istanze all'indirizzo pec: edilizia@pec.comune.venezia.it, per concordare congiuntamente il riscontro;
- p) predisporre idonee procedure interne finalizzate alla verifica periodica della corretta applicazione e della congruità degli adempimenti posti in essere ai sensi della Normativa applicabile, attuate d'intesa con il Titolare anche in applicazione delle Misure tecniche e organizzative di sicurezza;
- q) mantenere un costante aggiornamento sulle prescrizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, nonché sull'evoluzione tecnologica di strumenti e dispositivi di sicurezza, modalità di utilizzo e relativi criteri organizzativi adottabili;
- r) garantire la stretta osservanza dell'incarico, escludendo qualsiasi trattamento o utilizzo dei dati personali non coerente con gli specifici trattamenti svolti in adempimento dell'incarico medesimo;

- s) rispettare la Normativa applicabile e adempiere gli obblighi previsti dall'incarico di cui trattasi, in modo da evitare che il Titolare incorra nella violazione di un qualunque obbligo previsto dalla Normativa applicabile
- t) ottemperare tempestivamente alle richieste del Titolare;
- u) inviare tutte le comunicazioni al Titolare previste nel presente atto all'indirizzo sopra riportato o a quello diverso che verrà eventualmente comunicato.

4. Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l'invio presso i locali del **Responsabile** di propri funzionari a ciò delegati, o tramite l'invio di apposite check list, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni.

In alternativa a quanto sopra precisato, il **Responsabile** può fornire al Titolare copie delle relative certificazioni esterne (es. ISO 27001: 2013, SSAE 16 ecc.), audit report e/o altra documentazione sufficiente per il Titolare a verificare la conformità del **Responsabile** alle Misure tecniche e organizzative di sicurezza del presente Atto.

5. Subresponsabili

5.1. qualora il **Responsabile** del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare, dovrà presentare richiesta di autorizzazione alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 28, comma 4 del citato regolamento UE 2016/679, che indichi il subresponsabile e assicuri che il subresponsabile è tenuto ai medesimi obblighi di cui al presente articolo. Il Responsabile fornirà al Titolare un report descrittivo per iscritto avente ad oggetto le attività di trattamento dei dati personali da devolvere al Subresponsabile.

5.2. Obblighi verso il Subresponsabile.

Nel momento in cui il Titolare autorizza l'incarico di uno o più Subresponsabili, il Responsabile:

- a) limiterà l'accesso del Subresponsabile ai dati personali a quanto strettamente necessario per soddisfare gli obblighi del Responsabile ai sensi del presente capitolato; al Subresponsabile sarà vietato l'accesso ai dati personali per qualsiasi altro scopo;
 - b) imporrà per iscritto ad ogni Subresponsabile il rispetto di obbligazioni ed istruzioni equipollenti a quelle previste nel presente capitolato nella sua totalità nonché la possibilità di effettuare audit;
 - c) rimarrà pienamente responsabile nei confronti del Titolare per il rispetto degli obblighi derivanti dal presente capitolato per qualsiasi atto o omissione del Subresponsabile che comporti una violazione degli stessi.
6. Il **Responsabile** tiene indenne e manlevata il Titolare (ivi inclusi i dipendenti e agenti) da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura (sia essa prevedibile, contingente o meno) derivante da o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile degli obblighi della Normativa applicabile o delle disposizioni contenute nel presente **Disciplinare**. In particolare, il **Responsabile** tiene indenne il Titolare da qualsiasi perdita derivante:
- 6.1. da qualsiasi violazione;
 - 6.2. dei termini del presente **Disciplinare**;
 - 6.3. della Normativa applicabile, anche da parte di ogni subresponsabile di cui si avvale; o
 - 6.4. dalla subfornitura o all'esternalizzazione di qualsiasi trattamento affidato a terzi soggetti.

7. Risoluzione del Disciplinare

Fatte salve le disposizioni contenute nel **Disciplinare** in tema di risoluzione e ad integrazione delle stesse, le parti stabiliscono quanto segue.

Il Titolare, ai sensi dell'art. 1456 c.c., si riserva il diritto di risolvere il **Disciplinare** di cui il presente Atto costituisce parte integrante, inviando comunicazione al **Responsabile** mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo indicato per le comunicazioni per l'esecuzione del **Disciplinare**, specificando la data effettiva di risoluzione, nel seguente caso: inadempimento in tema di conservazione e protezione dei dati personali – evento di *data breach*.

Tabella A Misure tecniche e organizzative di sicurezza

L'implementazione delle Misure di sicurezza descritte rientra integralmente tra le obbligazioni del presente **Disciplinare**.

ID MISURE DI SICUREZZA

1. Esistenza di procedure/istruzioni operative in materia di Information Technology (es. Security standard, creazione account, controllo degli accessi logici sistema di processi per la creazione / cancellazione di utenze gestione password, documento di valutazione dei rischi, valutazione di impatto privacy e, in generale, qualsiasi documentazione sull'IT management).
2. Formazione dipendenti sulla security.
3. Esecuzione della profilazione degli accessi relativi alle utenze.
4. Conservazione di tutti i supporti di backup e di archiviazione che contengono informazioni riservate del Titolare in aree di memorizzazione sicure e controllate a livello ambientale.
5. Ove necessario, esistenza di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione.
6. Esistenza di procedure di disaster recovery e business continuity
7. Esecuzione periodica di test di sicurezza sui sistemi (quali ad es..vulnerability assessment, penetration test, security assessment, ecc.).
8. Isolamento della rete da altri sistemi.
9. Verifiche periodiche sui fornitori (ad es. tramite verifica documentale, certificazioni del fornitore o audit presso il fornitore).
10. Monitoraggio degli ingressi/uscite tramite controllo degli ingressi fisici per il personale autorizzato (con tessera magnetica e tracciata sul sistema di controllo).
11. Presenza di adeguati sistemi di difesa passiva di inferriate o blindatura alle finestre e porte antisfondamento.
12. Utilizzazione di password complesse (minimo 8 caratteri di tipologia differente, reimpostazione password obbligatoria al primo accesso, scadenza password).
13. Assegnazione ad ogni utente di credenziali (user e password) personali, uniche e non assegnabili ad altri utenti.
14. Rimozione degli account inattivi o non più necessari.
15. Limitazione degli accessi agli archivi cartacei (es. mediante chiusura a chiave degli armadi etc...)
16. Gestione della distruzione/formattazione di hardware.